



## STATUTO

### ASSOCIAZIONE TICINESE FAMIGLIE AFFIDATARIE

- Art. 1 - Denominazione** Con la denominazione Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA) si è costituita a Locarno un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- Art. 2 - Scopi** L'Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA) è aconfessionale apartitica e non ha fini di lucro. Essa ha gli scopi di promuovere l'affidamento familiare e di assicurare una migliore difesa degli interessi del bambino affidato, ottenere che alcuni diritti indispensabili siano concessi alle famiglie affidatarie, organizzare un servizio di scambio d'aiuto fra famiglie affidatarie, sostenere i nuovi genitori affidatari nel loro compito, informare il pubblico in merito alla sua attività.
- Art. 3 - Sede** L'Associazione ha la sua sede presso il proprio segretariato.
- Art. 4 - Membri** Possono diventare membri dell'Associazione tutti coloro che si interessano ai problemi dell'affidamento di bambini presso famiglie e pagano la quota sociale annuale. La qualità di membro si perde per mancato pagamento della tassa, per dimissione scritta al comitato e per esclusione.
- Art. 5 - Ammissione** La qualità di membro di associazione si acquisisce tramite il pagamento della quota sociale annua.
- Art. 6 - Responsabilità** I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni dell'Associazione che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

- Art. 7 - Esclusione** L'esclusione dei membri è decisa dal comitato con possibilità di ricorso all'Assemblea.
- Art. 8 - Fondi** L'associazione è finanziata:  
a) dalle quote sociali annue dei membri stabilite dall'Assemblea;  
b) dal ricavo di manifestazioni, vendite e attività comuni;  
c) dai sussidi comunali, cantonali e federali;  
d) da doni, contributi e legati.
- Art. 9 - Destinazione** I fondi servono a coprire le spese assunte dall'Associazione nello spirito del presente Statuto.
- Art. 10 - Organi** Gli organi dell'associazione sono:  
a) l'assemblea  
b) il comitato  
c) i revisori dei conti
- Art. 11 – Assemblea** **a) ordinaria:** L'Associazione si riunisce in assemblea una volta all'anno.  
**b) straordinaria:** L'Associazione si riunisce in assemblea straordinaria tutte le volte che il comitato ne giudica necessaria la convocazione per il buon funzionamento dell'Associazione o quando 1/5 dei membri lo richiede.
- Art. 12 - Competenze** **L'assemblea** è l'organo supremo dell'Associazione. Le sue competenze sono:  
a) deliberare sul rapporto annuale del comitato verificandone la gestione;  
b) approvare i conti d'esercizio ed il bilancio;  
c) stabilire le quote sociali annue;  
d) nominare i membri del comitato;  
e) nominare il revisore dei conti;  
f) decidere sui ricorsi dei soci espulsi;  
g) adottare e modificare gli statuti;  
h) sciogliere l'Associazione.
- L'Assemblea deve essere convocata, mediante avviso scritto e ordine del giorno, con almeno 15 giorni di anticipo. La modifica dell'ordine del giorno può essere chiesta seduta stante, se motivata. Le decisioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, salvo diversa disposizione del presente statuto.
- Art. 13 – Composizione e delibere:** **L'assemblea** è composta da tutti i membri dell'Associazione che hanno pagato la quota sociale. Ogni membro presente all'assemblea generale ha diritto ad un voto.  
**L'assemblea** può deliberare, qualunque sia il numero dei membri presenti.
- Art. 14 - Comitato** Il comitato si compone da 3 a 7 membri. Il comitato ed il suo presidente sono eletti per un periodo di 3 anni. Si riunisce regolarmente, secondo

necessità, convocato dal presidente o dietro richiesta di uno dei membri. Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei membri, in caso di parità il voto del presidente è preponderante.

**Art. 15 - Competenze**

**Il comitato** ha le seguenti competenze:

- a) amministra l'Associazione;
- b) prende tutte le iniziative utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione (art. 2);
- c) convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria;
- d) esegue le decisioni prese dall'assemblea;
- e) assume il personale;
- f) decide sulle domande di ammissione dei nuovi membri;
- g) decide in merito all'eventuale esclusione dei membri;
- h) nomina il proprio presidente, designandolo fra i membri di comitato.

**Art. 16 – Revisore dei conti**

Il revisore dei conti, eletto dall'assemblea per tre anni e rieleggibile, deve essere scelto al di fuori del comitato. Egli presenta un rapporto scritto all'assemblea ordinaria.

**Art. 17 - Rappresentanza**

L'Associazione è vincolata di fronte a terzi dalla firma individuale del presidente.

**Art. 18 – Modifica statutaria**

In caso di modifiche statutarie l'assemblea generale deve essere convocata con un preavviso di 30 giorni.

Le modifiche devono essere decise a maggioranza assoluta dei presenti.

Le modifiche statutarie devono essere allegate alla convocazione. Nella convocazione dell'assemblea deve essere espressamente citato il contenuto del cpv. 1 del presente articolo.

**Art. 19 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso solo da una Assemblea generale, convocata espressamente a questo scopo, con un preavviso di 30 giorni. La decisione deve essere presa a maggioranza assoluta dei presenti.

**Art. 20 – Destinazione dei fondi**

In caso di scioglimento dell'Associazione i fondi disponibili andranno a favore dell'ente Inclusione Andicap Ticino.

**Art. 21**

Per tutto quanto non previsto nei presenti statuti valgono gli art. 60 e ss. CCS.

Approvato il 4 giugno 1981, ultima revisione il 5 ottobre 2019.